



REGOLAMENTO RELATIVO AL “CAMPING ON BOARD”

Definizione

Con l'espressione “camping on board” si intende l'insieme delle attività, la cui pratica è consentita a bordo della nave, che i Passeggeri hanno facoltà di usufruire e che riguardano il pernottamento/soggiorno nelle proprie roulottes/campers al seguito. Il vettore si impegna a garantire detto servizio ai Passeggeri alle seguenti condizioni che ogni Passeggero, per il solo fatto di aver prenotato e/o acquistato il relativo biglietto di passaggio implicitamente dichiara di conoscere e si impegna ad osservare integralmente.

Art.1 La normativa di riferimento è contenuta nel R.D. 20 maggio 1897 n.178 e nella Convenzione SOLAS. Il presente regolamento riporta, inoltre, quanto disposto dalla Circolare – Titolo: Sicurezza della navigazione e concorrenza leale, Serie I – N°1, emessa dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 23 luglio 1998, prot.3001424; Disposizioni per la permanenza dei passeggeri a bordo di campers, roulottes e simili in ponti scoperti dal 1° aprile al 31 ottobre su navi passeggeri ro-ro italiane e straniere che toccano porti italiani. Per quanto non riportato nel presente regolamento si rimanda alla Condizioni Generali di Trasporto Passeggeri Grandi Navi Veloci SpA Edizione 1/2022.

Art.2 La permanenza a bordo di campers, roulottes e simili è consentita limitatamente al periodo che va dal 1 aprile al 31 ottobre esclusivamente in aree dedicate sui ponti scoperti, o aperti in entrambe o in una delle estremità secondo quanto disposto dalla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 emendata dalla SOLAS nel 1981, su navi traghetti ro-ro in viaggi nazionali costieri e superiori ed in viaggi internazionali brevi per rotte definite,

in presenza di condizioni meteo-marine assicurate.

Art.3 Il numero massimo di passeggeri trasportabili è indipendente dal numero di posti che possono essere disponibili nei veicoli al seguito. E' garantita in ogni caso nei locali chiusi della nave l'esistenza di posti per i passeggeri ai quali è consentita la permanenza nell'area dedicata. Nel numero complessivo massimo dei passeggeri che la nave è abilitata a trasportare sono compresi i passeggeri ai quali è consentita la permanenza sui ponti scoperti.

Art.4 I campers e le roulottes vanno sistemati esclusivamente in aree dedicate, separati dai veicoli commerciali.

Art.5 Una volta caricati i campers e le roulottes devono avere i dispositivi di sospensione appoggiati sul ponte. Gli stessi veicoli vanno rizzati secondo quanto previsto in merito dalla Circolare Serie III, n.2 del 21.8.1967 e dalla Circolare Serie IV n.7 del 13.3.1995.

Art.6 I campers e le Roulottes vanno sistemati in modo da formare corridoi larghi non meno di 0,8 metri tra le file dei veicoli, intersecantisi trasversalmente almeno ogni 20 metri con passaggi larghi 0,8 metri. Tra un veicolo e l'altro di una stessa fila deve essere lasciato un passaggio di non meno di 0,4 metri. I corridoi sono marcati con strisce verniciate od altri sistemi equivalenti e resi ben visibili.

Art.7 Tutti i passaggi devono essere lasciati liberi unitamente alle zone prospicienti i mezzi antincendio, all'accesso ai ponti di manovra della nave, ai posti ove siano ubicate sistemazioni di sicurezza, alle imbarcazioni e

Grandi Navi Veloci S.p.A.

Via Balleydier 7, 16149 Genova - T +39 010 55 091 - F +39 010 55 09 333

Sede legale: Calata Marinali d'Italia, 90133 Palermo

Reg. Imp. di Palermo / R.E.A. n. 268303 - Cod. Fisc. / P. IVA n. 13217910150 - Cap. Soc. € 95.942.920,00 i.v.

www.gnv.it



zattere di salvataggio e ai posti di imbarco su detti mezzi, per un agevole utilizzo degli stessi.

Art.8 I campers e le roulotte possono essere collegati alla rete elettrica di bordo esclusivamente nelle aree e con i punti di allaccio appositamente predisposti e con la sola assistenza del personale di bordo incaricato. E', altresì, consentito l'utilizzo dell'impianto elettrico di dotazione dei veicoli stessi.

Art.9 E' fatto divieto assoluto di fumare, tenere veicoli in moto, utilizzare apparecchi a gas e qualunque altro apparecchio che possa essere sorgente di ignizione.

Art.10 Nelle aree dedicate, vicino alle vie di fuga sono sistemati estintori, salvagenti e cinture di salvataggio aggiuntive rispetto alla dotazione regolamentare della nave.

Art. 11 Per i Passeggeri che abbiano acquistato la formula camping on-board è fatto obbligo di presentarsi all'imbarco con almeno tre ore di anticipo rispetto all'orario di prevista partenza, per così poter posizionare il proprio camper nelle aree dedicate. In difetto, il Vettore non garantirà la possibilità di fruire il servizio di camping on-board ed il Passeggero interessato viaggerà con sistemazione base/passaggio ponte, senza possibilità di accedere al proprio camper durante la navigazione. In caso di condizioni meteo-marine avverse o per motivi contingenti, ad insindacabile giudizio del Comandante della Nave, potrà essere limitato o vietato il camping on-board; in tali circostanze il Vettore non garantirà la possibilità di fruire il servizio di camping on-board ed il Passeggero interessato viaggerà

con sistemazione base/passaggio ponte, senza possibilità di accedere al proprio camper durante la navigazione.

Art. 12 Biosafety GNV - il Passeggero è tenuto ad osservare le misure previste dal protocollo operativo nave, per la riduzione di qualsiasi rischio di incolumità biologica; l'Health Procedure Controller Officer di bordo sarà disponibile per eventuali chiarimenti

Art.13 il Passeggero è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento tassativamente. Inoltre, il Passeggero risponde direttamente verso la Società di tutte le contravvenzioni, multe, spese e molestie alle quali, per fatto Suo, la Società sia assoggettata dalle Autorità portuali, doganali, sanitarie e/o da qualsiasi altra autorità di qualunque paese. Resta altresì pattuito che i minori di anni dodici devono essere tenuti sotto sorveglianza dai genitori e/o persone a ciò preposte e non possono circolare per la nave senza essere accompagnati. In caso di emergenza i Passeggeri dovranno mettersi a disposizione del Comandante e degli Ufficiali e dovranno eseguire disciplinarmente gli ordini e le prescrizioni che riceveranno.

Art. 14 Il presente regolamento costituisce parte integrante del contratto di trasporto passeggeri, loro bagaglio e veicoli al seguito, è regolato dalla legge italiana ed interpretato in conformità alla medesima. Per qualsiasi controversia avente origine dall'interpretazione e/o esecuzione del presente regolamento sarà esclusivamente competente il Foro, a scelta della parte attrice, del luogo o sede del convenuto.

Art. 15 Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al "camping on board" è possibile contattare telefonicamente la Sede della Società a Genova allo (39) 0102094519.